

ACCORDO OPERATIVO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO PROVINCIALE DI SOSTEGNO AI LIVELLI OCCUPAZIONALI

TRA

La Provincia di GROSSETO, rappresentata dal Presidente pro tempore Leonardo Marras, nel cui interesse interviene ed agisce;

Il Fondo Integrazione Assistenza Dipendenti Artigianato (in seguito F.I.A.D.A.), con sede legale in Grosseto – Via Adriatico, n. 7 - , nella persona del Presidente Luciano Tortelli che qui interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale del F.I.A.D.A.;

Premesso

- che, a seguito della concertazione con le parti sociali, l'Amministrazione Provinciale di Grosseto con Delibera G.P. n. 166 del 25/08/2009 ha individuato le misure e gli indirizzi attuativi per l'adozione a livello locale di un intervento in funzione anticrisi, a sostegno sia dei lavoratori e delle loro famiglie sia delle imprese;
- che, in considerazione delle peculiarità del tessuto produttivo provinciale ed in particolare delle caratteristiche dimensionali, strutturali e settoriali delle imprese locali, gli ammortizzatori sociali previsti dal quadro normativo vigente appaiono non rispondere efficacemente alle esigenze locali;
- che, in considerazione di quanto sopra, è stato ritenuto necessario individuare e sperimentare misure innovative e straordinarie in grado di dare risposte adeguate alle esigenze di tutela dei livelli occupazionali e del reddito dei lavoratori;
- che il conseguimento di tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la partecipazione ed il contributo del bilateralismo costituito dalle parti sociali;
- che, in tale contesto, è stato valutato opportuno avviare la sperimentazione nel comparto rappresentato dalle imprese artigiane;
- che il Fondo Integrazione Assistenza Dipendenti Artigianato (F.I.A.D.A.) ha dato la propria disponibilità a partecipare, anche finanziariamente, alla sperimentazione di una misura innovativa tesa a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese artigiane;
- che la Delibera G.P. n. 166 del 25/08/2009 prevede la costituzione di un apposito "Fondo provinciale di sostegno ai livelli occupazionali";

Tutto ciò premesso le parti sottoscrittenti si impegnano a costituire e gestire il Fondo provinciale di sostegno ai livelli occupazionali di cui alle premesse (in seguito Fondo), rispettando il seguente Disciplinare.

Art. 1 Finalità

Il Fondo provinciale è finalizzato a mantenere nell'attuale situazione di crisi i livelli occupazionali delle imprese artigiane, salvaguardando così nel contempo sia il capitale umano, quale fattore chiave per le aziende artigiane di competitività per il loro sviluppo, sia i livelli economici dei lavoratori e adempie ai propri compiti secondo le norme del presente Accordo.

Art. 2 Costituzione del Fondo provinciale

Partecipano alla costituzione del Fondo l'Amministrazione Provinciale di Grosseto ed il F.I.A.D.A. di Grosseto.

La durata del Fondo deve intendersi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al successivo art. 3, salva diversa formale decisione delle parti sottoscrittenti.

Art. 3 Risorse del Fondo

Il Fondo è alimentato dalla Provincia di Grosseto per un importo pari ad Euro 200.000,00 e per un importo pari al 30% di quanto versato dalla Provincia di Grosseto dal F.I.A.D.A. plasmato su due annualità.

Complessivamente, per il biennio 2009/2010 la dotazione del Fondo ammonta pertanto ad Euro 260.000,00.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare per qualsiasi scopo o finalità non esplicitamente previste nel presente Accordo le somme costituenti la dotazione finanziaria del Fondo.

Art. 4 Ente gestore e sede del Fondo

La gestione finanziaria, contabile e quella connessa alla realizzazione degli interventi per i quali il Fondo viene costituito è affidata al F.I.A.D.A. di Grosseto, presso il quale il Fondo assume la propria sede.

La rappresentanza legale del Fondo è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del F.I.A.D.A..

La gestione finanziaria ed operativa del Fondo non comporta oneri a carico della Provincia di Grosseto e del Fondo stesso.

Art. 5 Comitato di gestione del Fondo

E' costituito il Comitato del Fondo a sostegno dei livelli occupazionali, di seguito indicato Comitato.

Il Comitato ha sede in Grosseto, presso il F.I.A.D.A. – Via Adriatico, n. 7.

Esso è composto da quattro membri, di cui: uno designato dalla Provincia di Grosseto; uno designato congiuntamente da CNA e Confartigianato di Grosseto; uno designato congiuntamente da C.G.I.L., C.I .S.L. e U.I.L. di Grosseto; uno designato dal F.I.A.D.A. di Grosseto.

Sulla base delle designazioni ricevute, alla nomina dei membri procede la Provincia di Grosseto.

Il Comitato nel proprio ambito nomina il Presidente. Il Presidente procede alla convocazione del Comitato e alla formulazione delle relazioni previste al successivo art. 13 del presente Accordo, di cui copia deve essere inviata alle parti sottoscrittenti.

Gli uffici del F.I.A.D.A. sono tenuti a prestare la massima collaborazione al Comitato, fornendogli tutte le notizie richieste in ordine alla gestione del Fondo.

Il Comitato svolge le funzioni di controllo e di regolarità in ordine all'utilizzo del Fondo e approva il rendiconto semestrale e finale del Fondo stesso.

Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti componenti.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione al Comitato si intende a titolo gratuito.

Art. 6 Soggetti beneficiari

Per soggetti beneficiari si intendono le imprese artigiane ed i loro dipendenti.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 tutte le imprese artigiane, di qualsiasi categoria, purché:

- aderenti al F.I.A.D.A.;
- con sede legale ed operativa nella Provincia di Grosseto;
- siano in possesso delle iscrizioni agli Enti previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente;
- non abbiano richiesto ed ottenuto l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga o attivato contratti di solidarietà;
- siano in regola con i versamenti contributivi assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

L'impresa non aderente potrà accedere alle agevolazioni purché provveda a regolarizzare la sua posizione con il F.I.A.D.A. con l'impegno a mantenere la sua iscrizione per almeno anni due.

Per quanto qui non espressamente previsto deve farsi riferimento al vigente Regolamento Prestazioni del F.I.A.D.A.

Art. 7 Agevolazioni

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo, riconosce la seguente agevolazione finanziaria: contributo mensile a fondo perduto di Euro 500,00 per ogni lavoratore e per un massimo di mesi sei, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per oneri previdenziali, che l'impresa, pur trovandosi in una situazione di difficoltà, continui ad occupare regolarmente, rinunciando ad effettuare riduzioni di personale.

L'importo del predetto contributo mensile è ridotto in misura proporzionale all'orario di lavoro stabilito dal CCNL di riferimento in caso di contratto a part time ed è stabilito in misura fissa, pari a Euro 150,00, per i dipendenti in forza con contratto di apprendistato.

Art. 8 Cause di esclusione

Tutto quanto non rispondente al presente Accordo costituisce causa di esclusione.

Costituiscono altresì cause di esclusione:

- avere in corso o avere attivato una procedura concorsuale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- aver effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie e licenziamenti per giusta causa, nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- avere in corso programmi di cassa integrazione guadagni in deroga o contratti di solidarietà;
- aver effettuato assunzioni nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 9 Procedura per l'accesso al Fondo

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente art. 7, le imprese interessate dovranno inoltrare specifica istanza al F.I.A.D.A. di Grosseto, tramite apposito modello predisposto dal F.I.A.D.A. stesso e riportante anche il logo della Provincia di Grosseto. La domanda dovrà in ogni caso essere corredata da apposito verbale di consultazione sindacale finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni di difficoltà da parte dell'impresa e dal quale risulti in maniera esplicita l'impegno dell'impresa stessa a mantenere inalterati i livelli occupazionali, rinunciando ad effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi alla stipula del verbale.

Per quanto qui non espressamente previsto deve farsi riferimento al vigente Regolamento Prestazioni del F.I.A.D.A.

Art. 10 Istruttoria

L'istruttoria sarà svolta dalla Commissione Paritetica istituita presso il F.I.A.D.A., ai sensi dell'art. 2 del Regolamento applicativo dell'Accordo provinciale del 14/02/2007, secondo le modalità indicate della Commissione nonché in base a quanto nel presente atto stabilito.

Gli eventuali oneri d'istruttoria nonché di erogazione dei contributi non gravano sul Fondo provinciale di cui al presente Accordo e devono intendersi totalmente a carico del F.I.A.D.A..

Art. 11 Accoglimento delle domande ed erogazione dei contributi

La Commissione di cui al precedente art. 10, riscontrata la regolarità formale e sostanziale della domanda esaminata, la pone in liquidazione secondo le vigenti procedure del F.I.A.D.A.

Art. 13 Relazione e consuntivo

Al termine di ciascun semestre solare nonché all'esaurimento della complessiva dotazione finanziaria del Fondo, il Comitato di cui al precedente art. 5 è tenuto a produrre al Presidente della Provincia di Grosseto una relazione sulla gestione del Fondo, nella quale potranno essere avanzate anche eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Accordo e osservazioni in ordine alla sperimentazione dell'intervento.

Art. 14 Pubblicità

Il presente Accordo verrà reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Grosseto e pubblicazione sul sito internet del F.I.A.D.A..

Art. 15 Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti sottoscrittenti in materia di applicazione del presente Accordo è rimessa al giudizio insindacabile di un arbitro nominato dal Presidente della Provincia di Grosseto.

Per eventuali controversie inerenti l'attività del Fondo è competente il Foro di Grosseto, la Provincia di Grosseto è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Art. 16 Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si fa esplicito rinvio ai predetti vigenti Regolamenti del F.I.A.D.A..

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione e dovrà essere applicato fino a diversa decisione delle parti firmatarie e/o esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 3.

Grosseto, lì 21 ottobre 2009

Per la Provincia di Grosseto

Il Presidente Leonardo Marras

Per il F.I.A.D.A. di Grosseto

Il Presidente Luciano Tortelli
